



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON
UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
DECISIONE N. 2/2024

Procedimento 2/2024

Oggetto: Incontro del Campionato Italiane a Squadre Serie B Girone A svolto in Milano 09/03/2024

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- letto il ricorso relativo alla manifestazione in oggetto presentato dall'ASA ASAM che si duole di aver erroneamente compilato il modulo presenze inserendo il nominativo di un'atleta assente in luogo dell'atleta effettivamente presente;
- a seguito dell'errore l'atleta effettivamente presente non veniva ammessa sul campo di gioco ed ASAM perdeva l'incontro 5 a 0 non essendo presente peraltro un altro giocatore assente per malattia.

PRESO ATTO

- che ASAM ricorre al giudice tuttavia senza specificare nel dettaglio né quale sia la norma invocata delle carte federali che si ritiene violata né quale sia la domanda rivolta al giudice oggetto del ricorso
- che solo presuntivamente lo scrivente potrebbe desumere l'oggetto della domanda senza però che tale deduzione possa di per sé essere sufficiente a consentire un contraddittorio con l'altra ASA partecipante.
- che vi sono precedenti in materia di errori nella compilazione dei moduli di gara;

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'insufficiente contenuto del ricorso privo di specifici motivi e domande, nonché privo dell'indicazione delle norme eventualmente violate e da chi, tenuto altresì conto che in materia di errore nella compilazione del modulo di partecipazione alle gare questo giudice ha già deciso nel senso di non poter ritenere valide correzioni successive che potrebbero pregiudicare la regolarità delle gare con ciò anche considerando il valore di quanto dichiarato nel modulo di partecipazione per quanto attiene al controllo formale da parte degli organi di gara circa il rispetto dei vari regolamenti federali

P.Q.M.

- Rigetta il ricorso e conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara.

Così deciso il 14 marzo 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.